


ALLEGATO "A" AL REP. MS. 712/39.191

**Statuto della
Fondazione "Mondinsieme"
del
Comune di Reggio Emilia**



[Illegible signature]



[Illegible signature]

[Illegible signature]

Art.1- Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e ss. e 1331 del codice civile, la Fondazione "Mondinsieme" del Comune di Reggio Emilia, per brevità in seguito denominata "Fondazione".
2. La Fondazione è promossa dal Comune di Reggio Emilia e costituita dal Comune di Reggio Emilia, Sostenitori, Partecipanti e Aderenti.
3. La Fondazione, che svolge la propria attività nelle città di Reggio Emilia, ha sede in Reggio nell'Emilia, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle persone giuridiche, negli Uffici messi a disposizione dal Comune di Reggio Emilia ed è costituita a tempo indeterminato, salvo che ne venga deliberato lo scioglimento anticipato.
4. Essa potrà istituire delegazioni ed uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.
5. Il Presidente della Fondazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica nelle forme di legge.
6. La Fondazione ha diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'eventuale logo, marchio e di ogni altro segno distintivo; può disporre autonomamente l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa, anche nell'ambito di operazioni o iniziative commerciali.

Art.2 - Scopo Istituzionale

1. Le finalità istituzionali della Fondazione, che si svolgeranno in rapporto prevalente ed essenziale con il territorio del Comune di Reggio Emilia, in linea con le politiche d'integrazione dell'Amministrazione, sono costituite da:
 - I. elaborazione e sviluppo di progetti ed attività finalizzati al perseguimento di politiche per l'integrazione sociale ed economica, la coesione e il dialogo interculturale;
 - II. costruzione di una rete interculturale con i diversi soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'immigrazione, nell'ambito sociale, economico, culturale e nel campo dell'educazione;
 - III. sviluppo di progetti di sostegno alle politiche di partecipazione e di inclusione dei cittadini stranieri residenti e delle loro associazioni nelle attività culturali e sociali della città;
 - IV. sviluppo di progetti e attività finalizzati al sostegno e alla valorizzazione delle cosiddette "seconde generazioni", nonché di prevenzione e di lotta alla marginalità sociale e culturale;


- V. sviluppo di progetti e iniziative di dialogo interculturale rivolto a studenti delle scuole superiori di secondo grado, di contrasto alle discriminazioni, alla xenofobia e di sensibilizzazione al pluralismo culturale;
- VI. sviluppo di progetti di comunicazione interculturale per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, ivi compresi i cittadini stranieri, sulle opportunità e sulle problematiche del pluralismo culturale;

2. Le finalità perseguite dalla Fondazione sono ispirate a:

- a. la promozione, la valorizzazione ed il consolidamento della consapevolezza dei diritti e dei doveri della Carta Costituzionale come elemento costitutivo della società interculturale e della Carta dei Diritti Universali;
- b. la valorizzazione del patrimonio storico, sociale e culturale fondativo della comunità territoriale tramite la divulgazione ai nuovi cittadini;
- c. la promozione e la valorizzazione della diversità culturale e della reciprocità della conoscenza nel pieno rispetto del principio di laicità; la promozione, la valorizzazione e il consolidamento della parità tra uomo e donna e dell'uguaglianza;
- d. la promozione del dialogo interculturale in un percorso di apertura e di inclusione;
- e. la lotta alle discriminazioni di genere anche di tipo transculturale e la promozione del protagonismo sociale e culturale delle donne di origine straniera;
- f. la collaborazione con enti, associazioni, privato sociale e volontariato operanti nel campo dell'immigrazione e dell'intercultura a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo;
- g. il sostegno al protagonismo dei giovani di origine straniera e lo sviluppo di "métissage" culturale insieme ai giovani italiani nei diversi campi dell'intercultura;
- h. lo sviluppo di modalità di approccio interculturale capaci di offrire agli stranieri e agli italiani esperienze di riflessione e confronto, finalizzati alla condivisione e reciproca comprensione;
- i. l'individuazione ed il contrasto di ogni forma di razzismo, discriminazione e xenofobia, in collaborazione con il Centro Regionale Contro le Discriminazioni, l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le istituzioni europee preposte;
- j. lo sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in collaborazione con i media locali.

Art.3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere in generale ogni attività consentita dalla legge ed ogni altra operazione connessa e/o strumentale, finalizzata alla promozione dell'integrazione, dell'incremento del



Mette P...

sensu di appartenenza dei cittadini stranieri alla comunità territoriale, del pluralismo culturale improntato al dialogo, allo scambio interculturale e al reciproco riconoscimento nonché alla coesione sociale e ad una identità civica senza distinzione di italiani e stranieri.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a. partecipare a bandi e gare per contributi e/o elargizioni e/o sovvenzioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati a specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- b. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o tramite altro diritto reale di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con Enti Pubblici o Privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per quanto riguarda le funzioni roganti conseguenti all'acquisto di beni immobili, la Fondazione può avvalersi del Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia;
- c. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di particolari attività nonché di studi specifici, ricerche e consulenze, che per la loro specificità richiedono competenze esterne;
- d. amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- e. instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati a carattere locale e nazionale;
- f. partecipare ad associazioni, enti o istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione ed alla propria attività (gadget, poster, libri, ecc.) anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- h. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la

Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- i. stipulare convenzioni con le scuole superiori di secondo grado e le università italiane e straniere nonché gli enti di formazione, per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali e per favorire lo svolgimento di stage e tirocini degli studenti presso la sede propria e dei propri partner;
- j. svolgere attività di consulenza, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;
- k. erogare premi, borse di studio e contributi opportunamente disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio di Gestione;
- l. effettuare investimenti mobiliari ed immobiliari ed attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge, ad eccezione delle funzioni creditizie.

Art. 4 - Funzioni

1. Nel perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione realizza e gestisce le attività indicate al precedente art. 2, co 1, avvalendosi essenzialmente degli organici e dei volontari dei Sostenitori, Partecipanti e Aderenti e delle risorse conferite da questi o da terzi, oltreché del Fondatore originario.
2. Gli scopi Istituzionali saranno perseguiti attraverso la realizzazione di attività promosse in collaborazione con gli Enti e le associazioni, e la partecipazione e promozione di attività occasionalmente promosse e realizzate da terzi.
3. Per i fini sopraindicati la Fondazione può altresì instaurare rapporti di collaborazione con enti, società ed associazioni, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi, nonché erogare contributi per le attività da questi comunque svolte.
4. Ai fini dell'affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la Fondazione deve essere considerata come organismo di diritto pubblico conformemente alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5 - Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente.



Art.6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro (Fondo di dotazione o fondo patrimoniale di garanzia) e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:
 - a. eredità, donazioni e legati;
 - b. beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, con espressa destinazione a patrimonio;
 - d. contributi o elargizione dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione a patrimonio;
 - e. parte di rendite o ricavi non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
 - f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio.
3. La Fondazione ricerca e persegue altresì l'ottenimento di contributi per i suoi programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed europei.
4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Sostenitori, dai Partecipanti e dagli Aderenti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Sostenitori, dai Partecipanti e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione.
5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale.
6. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statuarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati, entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine e di altri beni che ad essa vengano eventualmente affidati, nonché delle manifestazioni organizzate; può tuttavia consentire o concedere l'uso ad altri, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione, nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Art. 7 - Fondo di Gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- c. dalle somme versate dal Fondatore, dai Sostenitori, dai Partecipanti e dagli Aderenti a titolo di concorso alle spese di gestione;
- d. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti territoriali o di altri Enti pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
- e. dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Sostenitori, dai Partecipanti e dagli Aderenti a qualsiasi titolo;
- f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.


2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 - Divieto di distribuzione degli utili

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Art. 9 - Bilancio preventivo, Bilancio consuntivo e relazioni

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre, anche se è ammessa la possibilità di stabilire che l'esercizio sia corrispondente ad un periodo non coincidente con l'anno solare, più adatto alla realizzazione degli scopi della Fondazione.
2. La Fondazione opera, di norma, su progetti articolati su un periodo triennale. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.



3. Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
4. Il Direttore, o chi ne fa le funzioni, nell'ambito delle linee e degli indirizzi indicati dal Presidente e dal Consiglio di Gestione, predispone il programma di attività triennale, il Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.
5. A cadenza semestrale deve essere redatta una relazione informativa sull'andamento della gestione corredata dalla verifica ordinaria di cassa che deve essere trasmessa in copia al Fondatore originario.
6. Il Bilancio Preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Gestione entro la fine dell'esercizio precedente. In particolare modo nella fase di avvio della Fondazione e laddove necessario per periodi futuri, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, sulla base dei dati e delle informazioni nello stesso contenute, si prevede che possano essere apportati eventuali correttivi al Bilancio Preventivo nonché alla programmazione triennale. Nei casi suddetti, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo, il Consiglio di Gestione provvederà a dare definitiva validazione ed approvazione al Bilancio Preventivo e al Programma triennale.
7. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Gestione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
8. Il Bilancio Consuntivo, di cui al comma precedente, viene inviato all'Assemblea prima della definitiva approvazione, affinché questa esprima il proprio parere e formuli eventuali osservazioni, assieme alla contestuale convocazione della riunione.
9. Il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo devono essere poi pubblicati sul sito della Fondazione per poter essere visionati dai Sostenitori, dai Partecipanti e dagli Aderenti e trasmessi agli organi previsti per legge entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione sociale.
10. In particolare ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 37, entro quindici giorni dall'approvazione, la Fondazione è tenuta ad inviare alla direzione generale competente in materia di affari istituzionali della Regione copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredata rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltreché ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 10 - Responsabilità patrimoniale


1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli di Bilancio.
2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione all'uopo provvisti di facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo agli enti rappresentati nel Consiglio di Gestione.

Art. 11 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a. Fondatori originari;
 - b. Sostenitori;
 - c. Partecipanti;
 - d. Aderenti.

Art. 12 - Fondatori originari e Sostenitori

1. E' Fondatore originario della Fondazione il Comune di Reggio Emilia.
2. Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscono al patrimonio nelle forme e nella misura minima determinata nel comma seguente, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato.
3. È condizione indispensabile per assumere la qualifica di Sostenitore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno di versamento alla Fondazione medesima di un apporto iniziale minimo annuale da versarsi per almeno un triennio e definito dal Consiglio di Gestione.





Art. 13 - Partecipanti e Aderenti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti enti e associazioni, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, consistenti in contributi economici, prestazioni di attività, prestazioni di lavoro volontario, donazioni di beni materiali o immateriali, prestazione gratuita di servizi, attribuzione gratuita di diritti d'uso su beni. Possono ottenere la qualifica di Aderenti le persone fisiche singole che, attraverso la sottoscrizione di una quota annuale, accedono a servizi specifici, regolati con cadenza periodica dall'organo. I contributi economici dei Partecipanti e le quote annuali degli Aderenti sono opportunamente disciplinati da regolamenti approvati dal Consiglio di Gestione. La domanda di adesione alla Fondazione da parte di una persona fisica, in qualità di Aderente, avviene su apposito modulo, sottoscritto per accettazione da un membro del Consiglio di Gestione o da un delegato nominato dal Consiglio. Ciascuna domanda viene poi ratificata nel primo Consiglio di Gestione successivo alla data di domanda.
2. I partecipanti potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività rientranti nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
4. La qualifica di Partecipanti e Aderenti viene aggiornata annualmente.
5. Il Consiglio di Gestione delibera con provvedimento inappellabile in ordine alla domanda di ammissione dei Partecipanti e degli Aderenti con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri. I Partecipanti e gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.
6. Possono essere Partecipanti anche il Fondatore e i Sostenitori di cui all'art. 12; in tal caso è per loro escluso il diritto di elettorato attivo e passivo nell'Assemblea di cui all'art. 23.

Art. 14 - Adesione alla Fondazione

1. Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Sostenitori, dei Partecipanti e degli Aderenti. Compete, altresì, al Consiglio di Gestione la tenuta del libro dei Sostenitori, dei Partecipanti e degli Aderenti.



2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere, con i mezzi previsti per ciascuna categoria, al patrimonio, al funzionamento e finanziamento delle sue attività.
3. Coloro che concorrono a qualsiasi titolo al Patrimonio o al Fondo di Gestione della Fondazione non possono chiedere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.
4. La perdita della qualità di Sostenitore, Partecipante e Aderente non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.



Art. 15 - Prerogative di Sostenitori, Partecipanti e Aderenti

1. Sostenitori, Partecipanti e Aderenti possono, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti o dal Consiglio di Gestione e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti.
2. La qualifica Partecipanti, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto - in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che si prefigge di creare una base partecipativa più ampia possibile - a quanto previsto dall'art. 21 co. 2, 3, 4 e dall'art. 23.

Art. 16 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio di Gestione;
 - c. l'Assemblea di Partecipazione;
 - d. il Direttore (se nominato);
 - e. l'Organo di Revisione.
2. Ciascuno degli organi collegiali della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo Statuto.
3. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione, ai sensi del successivo art. 17.
4. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text or a logo, though it is not clearly legible.A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page. It is a cursive signature that appears to read "M. R.". The signature is written over a faint circular stamp, similar to the one above.

- 
- 
- a. perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per reati previsti dal Art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a), b), c), d), e successive modifiche;
 - c. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche;
 - d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al comma successivo.
5. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Gestione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
 6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio medesimo non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni, per fornire le proprie deduzioni.
 7. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società e gli enti delle quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.
 8. Per una corretta e trasparente gestione delle attività poste in essere dalla Fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cariche di componente dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione risultano tra loro incompatibili. In caso di nomina in più di uno di questi organismi essi devono operare una scelta per l'appartenenza ad uno solo di essi.
 9. Gli Amministratori e i consiglieri degli enti locali possono rivestire la carica di componente dell'Assemblea, ma non quella di membro del Consiglio di Gestione.

Art. 17 - Cessazione dalle cariche

1. La carica di Presidente e di membro del Consiglio di Gestione o dell'Assemblea, cessa per:
 - a. morte;
 - b. decadenza;
 - c. dimissioni;
 - d. esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio di Gestione o dall'Assemblea.
2. Nel caso di cessazione del Presidente o di un membro del Consiglio di Gestione nominato dal Comune di Reggio Emilia, il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla nomina del sostituto. Fino all'adozione della delibera di nomina, il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente.
3. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione nominato dai Sostenitori, il Presidente provvederà alla nomina di chi ne abbia titolo, secondo quanto disposto all'art.19 co. 2. Il sostituto, così nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione, ove non venga a sua volta sostituito.
4. Nel caso di cessazione di un membro del Consiglio di Gestione, nominato dall'Assemblea, l'Assemblea si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione per la nomina del nuovo membro. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.
5. Nel caso di cessazione della carica di un membro dell'Assemblea, il Presidente invita il relativo Partecipante alla nomina di un sostituto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa. Il sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art.18-Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, è nominato dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia.
2. Il Consiglio di Gestione nomina altresì un Vice-Presidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - a. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi;

Matt. M.

- b. agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali;
 - c. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - d. può delegare singole funzioni al Vice-Presidente della Fondazione, il quale, inoltre, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge i compiti;
 - e. cura le relazioni con Enti, associazioni, istituzioni, imprese ed altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
 - f. individua e sottopone al Consiglio di Gestione, in accordo con il Direttore, le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - g. su mandato del Consiglio e nei limiti da esso stabiliti può accettare donazioni ed eredità.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.


Art.19 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento del suo scopo istituzionale.
2. Il Consiglio di Gestione è composto da un numero variabile di membri con rappresentanza di entrambi i sessi fino ad un massimo di 5 (cinque), con un numero di membri eletti dal Fondatore originario sempre pari alla metà più uno. I restanti componenti saranno individuati dagli altri membri della Fondazione di cui all'art. 11. Vista la prerogativa della Fondazione di creare una base partecipativa che sia più ampia possibile, si può prevedere che un membro venga scelto dall'Assemblea dei Partecipanti e un membro dai Sostenitori in relazione alla contribuzione complessiva al Patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il membro rappresentante i partecipanti viene nominato dall'Assemblea attraverso elezione diretta da parte dei suoi membri, secondo il principio della maggioranza semplice. Ciascuna associazione partecipante ha diritto ad un solo voto, e in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea di nomina, può nominare un delegato. Tutti i membri del Consiglio, indipendentemente dalla data di nomina, decadono con la scadenza dei membri di nomina comunale.
3. I membri di nomina comunale sono membri necessari per il funzionamento della Fondazione, mentre non lo sono quelli nominati dagli altri soggetti.

4. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione operano gratuitamente. Eventuali rimborsi per spese debitamente documentate, sono da ritenersi a carico della Fondazione solo se già previste ed inserite nel Bilancio Preventivo secondo quanto stabilito dal successivo art. 20, co. 2.
5. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Sindaco designa i componenti di spettanza del Comune di Reggio Emilia e, all'interno di questi, nomina il Presidente. Ai fini del primo insediamento valgono le norme di cui all'art. 32.
6. Tutti i componenti il Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono.
7. I componenti il Consiglio di Gestione durano in carica 5 (cinque anni) e possono essere confermati per non più di una volta. Tre mesi prima della scadenza il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti preposti alle nomine, formale richiesta di provvedere alle nuove designazioni. Con l'eccezione eventualmente del Sindaco o dell'Assessore delegato, i componenti che rappresentano il Comune di Reggio Emilia non decadono al momento della cessazione dalle funzioni del Sindaco che li ha nominati.
8. Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, secondo le modalità di cui all'art. 17, co. 2, 3, 4.
9. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
10. I componenti del Consiglio di Gestione durante il mandato possono essere sempre revocati e sostituiti dall'Ente che li ha nominati. L'atto di revoca decorre dal momento della notifica al Presidente del Consiglio di Gestione o nel caso di revoca del Presidente la decorrenza si avrà dal momento della notifica dell'atto di revoca al Vicepresidente.
11. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive ovvero ad almeno il 50% delle sedute annuali, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio provvede a richiedere al titolare del potere di nomina di riferimento di indicare un nuovo proprio rappresentante, che resterà in carica sino allo scadere del Consiglio.

Art.20 - Attribuzione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione ha le seguenti attribuzioni:



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'M. P. ...'. The stamp is a circular seal with some illegible text inside.

- a. approvare, con particolare attenzione ai vincoli di Bilancio, le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi in coerenza con gli indirizzi delle politiche dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito degli scopi, attività e funzioni, di cui agli artt. 2, 3 e 4, demandandone al Direttore l'attuazione gestionale;
- b. approvare le modifiche statutarie;
- c. nominare il Vice-Presidente;
- d. nominare - secondo le procedure previste - i Sostenitori, i Partecipanti e gli Aderenti;
- e. deliberare in merito alle eventuali domande di adesione alla Fondazione;
- f. stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione, approvando il Bilancio Preventivo e Bilancio Consuntivo proposti dal Direttore;
- g. approvare e modificare i Regolamenti;
- h. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dall'art.18, co. 3, lett. g;
- i. deliberare in ordine all'aggiornamento dell'apporto minimo al patrimonio a carico dei Sostenitori;
- j. nominare il Direttore, su proposta del Presidente della Fondazione, scelto tra persone qualificate ed estranee al Consiglio di Gestione, fissandone durata e tipo di incarico, compenso, eventuale incompatibilità e divieti all'esercizio di altre professioni;
- k. istituire eventuali Comitati e/o Commissioni Scientifiche;
- l. deliberare in merito all'opportunità dello scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti;
- m. determinare i rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio di Gestione investiti di particolari incarichi o missioni;
- n. svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- o. esercitare ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo.

2. L'ammontare dei rimborsi delle spese dei membri del Consiglio di Gestione è stabilito nel Bilancio Preventivo, mediante apposito prospetto da inserirsi all'interno della Relazione al Bilancio. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea. Non costituiscono spese straordinarie e non possono quindi essere rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione.

Art.21 - Insediamento del Consiglio di Gestione


1. Ai fini dell'insediamento del Consiglio di Gestione, il Presidente della Fondazione convoca, in apposita Assemblea, con comunicazione su sito Internet della Fondazione e posta elettronica comunicata dagli interessati, almeno 7 (giorni)

prima della data fissata, i Partecipanti perché provvedano alla nomina del rappresentante del Consiglio di Gestione.

2. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita nei modi stabiliti dal successivo art. 23.
3. All'Assemblea spetta il compito di eleggere il proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione.
4. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice il proprio componente, destinato a far parte del Consiglio di Gestione sulla base del principio "una testa-un voto".
5. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente insediato ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti nominati dal Comune di Reggio Emilia.

Art.22 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altre modalità che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio scelto all'atto della nomina.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici, inviata con 24 ore di preavviso.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.
7. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di che ne fa le veci.



8. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
9. Delle adunanze del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario verbalizzante.
10. Estratto del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione entro due mesi dall'adunanza.
11. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
12. Alle riunioni del Consiglio di Gestione, possono partecipare anche Funzionari della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente.
13. I componenti il Consiglio di Gestione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
14. Il Consiglio di Gestione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri o funzioni, determinando i limiti della delega.
15. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, il Presidente o, in mancanza, il suo Vice.

Art.23 - Assemblea di Partecipazione

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai partecipanti e dagli aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno. Gli aderenti partecipano senza diritto di voto.
2. L'Assemblea elegge il proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Gestione, formula pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio consuntivo.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno 10 giorni prima della data della riunione, con comunicazione su sito Internet della Fondazione e posta elettronica comunicata dagli interessati, senza obblighi di forma con mezzi idonei a renderle certa la consegna. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione dei riferimenti dell'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve inoltre essere affisso nella sede della Fondazione almeno 7 giorni prima della data della riunione.

5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti o uno dei componenti Il Consiglio di Gestione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri con diritto di voto presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto presenti.
7. Presidente dell'assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni riunione, un segretario, con funzione di verbalizzazione.
8. Tutti i partecipanti e aderenti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.
9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, altro membro o un proprio sostituto.
10. I componenti l'Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
11. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto all'Assemblea, con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti Il Consiglio stesso.

Art.24 - Direttore

1. Il Direttore, se presente, è nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente della Fondazione, secondo quanto previsto dal precedente articolo 20, comma 1, lett. j). Il Direttore viene assunto tramite contratto con durata fino a scadenza del mandato del Consiglio di Gestione che lo assume; Il Direttore rimane comunque in carica fino alla nomina dei nuovi organi di amministrazione al fine di garantire la continuità della gestione ordinaria. Il Direttore dovrà possedere i seguenti requisiti: maturata e comprovata esperienza nell'ambito della integrazione socio-culturale, della comunicazione e/o mediazione interculturale, della conoscenza delle strutture organizzative e delle procedure di accesso ai finanziamenti degli enti pubblici coinvolti nella programmazione, tenuto anche conto delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze maturate nello sviluppo di progetti particolarmente innovativi e/o esperienze formative specifiche.
2. Al Direttore sono in particolare assegnate le seguenti attribuzioni:
 - a. partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Gestione;

Motta Pelli

- b. sovrintendenza alle attività tecnico-amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione, di cui è il responsabile nell'ambito delle sue competenze;
- c. predisposizione e presentazione al Consiglio di Gestione delle proposte, dei programmi di attività, dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del Bilancio consuntivo, corredati da apposite relazioni;
- d. esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, per quanto di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio stesso;
- e. attuazione dei progetti relativi alle linee generali delle attività deliberate dal Consiglio di Gestione;
- f. direzione e gestione del personale della Fondazione;
- g. proposta delle iniziative promozionali ritenute opportune;
- h. collaborazione all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- i. tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione;
- j. esercizio di tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Gestione;
- k. esecuzione di incarichi specifici conferiti dal Presidente per iscritto.

Per l'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si avvarrà della struttura tecnico-amministrativa, che costituisce l'organico della Fondazione.

3. Il Direttore verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestoria a tali criteri.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituisce un membro dello staff o un membro del Consiglio di Gestione incaricato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. In caso di mancata nomina, le competenze del Direttore sono assunte dal Presidente, che potrà delegarle in tutto o in parte ad altri membri del Consiglio di Gestione o ad un membro dello staff, determinando i limiti della delega a norma di legge.

Art. 25 - Organo di revisione

1. L'organo di Revisione è costituito da un solo revisore, professionista regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori con il compito di verificare gli atti relativi alla gestione finanziaria e contabile della Fondazione. Il Revisore predispone una relazione annuale a corredo del Bilancio Consuntivo. Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere confermato una volta sola.

Art. 26 - Regolamenti Interni

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni, predisposti dal Direttore, condivisi dal Presidente e approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle persone giuridiche e/o fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Art. 27 - Foro Competente

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 28 - Scioglimento

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo di proprietà della medesima è devoluto secondo le indicazioni del Comune di Reggio Emilia ad attività od Enti, con finalità analoghe, ed operanti per raggiungimento di scopi analoghi, a quelle istituzionali.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 29 - Recesso

1. Fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, ai Sostenitori, ai Partecipanti e agli Aderenti è riconosciuto il diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità generali previste dall'articolo 24 del codice civile.
2. In particolare, i Sostenitori, i Partecipanti e gli Aderenti devono comunicare per iscritto la dichiarazione di recesso al Presidente della Fondazione, che ha effetto allo scadere dell'ultimo anno riferito al periodo di partecipazione.
3. In particolare, i Sostenitori, i Partecipanti o gli Aderenti che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione, fatte salve le disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.
4. Gli eventuali beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti e receduti solo all'atto dello scioglimento della Fondazione, fatte salve disposizioni diverse approvate specificamente dal Consiglio di Gestione.

Mattia Pini

Art. 30 - Esclusione


1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Sostenitori, con maggioranza assoluta dei membri l'esclusione dei Partecipanti e degli Aderenti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ed in generale ostruzionistica verso le attività e la funzionalità della medesima;
 - inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - apertura di procedure di liquidazione;
 - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 31 - Clausola di rinvio

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.

Art. 32 - Norma transitoria

1. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto e nella composizione determinata dal Fondatore originario in sede di atto costitutivo.
2. Il primo Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco in sede di atto costitutivo. Gli altri componenti di nomina comunale saranno nominati entro 15 giorni dall'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica. Il Consiglio di Gestione potrà comunque ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei soli componenti designati dal Comune di Reggio Emilia.



Certifico io sottoscritto Luigi Zanichelli, notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con residenza in Correggio, che la retroestesa copia, formata da VENTICINQUE — pagine, è conforme all'originale conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme marginali, e viene rilasciata per gli usi di Legge.

Correggio, 16 MARZO 2016



